



TRIBUNALE DI AVELLINO

Il Presidente

Ai Magistrati del settore civile Ai Direttori amministrativi e alle cancellerie del settore civile All'Ufficio NEP presso il Tribunale di Avellino Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino

Oggetto: nuovo art. 492 bis c.p.c.

A decorrere dal 28.2.2023, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 149/2022, l'articolo 492 bis c.p.c. - Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare - è stato modificato.

In particolare l'autorizzazione del Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede è stata limitata all'ipotesi disciplinata dal comma 2 del richiamato articolo, cioè al caso in cui, se vi è pericolo nel ritardo, il creditore intenda procedere alle ricerche con modalità telematiche prima della notifica del precetto o prima che sia decorso il termine dilatorio di dieci giorni dalla notifica dello stesso, previsto dall'art. 482 c.p.c. per l'inizio dell'esecuzione forzata.

In tutti gli altri casi - cioè successivamente al decorso del predetto termine che costituisce la regola - l'istanza deve essere proposta dal creditore direttamente all'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, come stabilito dal primo comma dell'art. 492 bis c.p.c..

Nonostante la disposizione in esame al quarto comma preveda che l'ufficiale giudiziario, per procedere alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni, questo collegamento allo stato non è operativo, come confermato dall'Ufficiale Giudiziario Dirigente dell'Ufficio NEP di Avellino.

In attesa dell'attivazione del predetto collegamento, si ritiene, sentiti anche i giudici dell'esecuzione e l'Ufficiale Giudiziario Dirigente dell'Ufficio NEP di Avellino, che la soluzione debba essere ravvisata in conformità a quanto previsto dall'art. 155 quinquies delle disposizioni di attuazione del c.p.c..

Il primo comma di questo articolo dispone che quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario attesta che l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile. Il secondo comma dello stesso articolo dispone che l'istante, sulla base di tale attestazione, può

ottenere dai gestori delle banche dati previste dal comma 4 dell'art. 492 bis c.p.c. e di quelle eventualmente individuate con il decreto di cui all'art. 155 quater, comma 1, disp. att. c.p.c. - allo stato non emanato - le informazioni ivi contenute e che, ove sia stata invece ottenuta l'autorizzazione del Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 492 bis, comma 2, c.p.c., l'istante potrà ottenere le suddette informazioni dai gestori delle banche dati sulla base di quest'ultima autorizzazione.

Si rende noto che, pertanto, non verranno più rilasciate dal Tribunale autorizzazioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare al di fuori dell'ipotesi dell'istanza rivolta al Presidente del Tribunale ex art. 492 bis, comma 2, c.p.c. e che eventuali istanze presentate dopo la notifica del precetto ed il decorso del termine dilatorio di 10 giorni di cui all'art. 482 c.p.c. verranno dichiarate inammissibili e dovranno essere riproposte direttamente all'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Si invitano i destinatari in indirizzo ad attenersi a quanto sopra indicato e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati all'a divulgazione tra gli iscritti.

La presente nota sarà comunque pubblicata sul sito WEB del Tribunale

Avellino, 17.3.2023